

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 12 ottobre 2015

## C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORI

**D.g.r. 2 ottobre 2015 - n. X/4109****Criteria per l'assegnazione dei finanziamenti ai parchi regionali nell'ambito del programma ambientale di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale nei parchi regionali - Triennio 2015/2017. Modifica alla deliberazione di Giunta regionale n. X/3463 del 24 aprile 2015**

### LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 «Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale», e in particolare:

- l'art. 1, comma 1, che prevede che la Regione persegue i fini della conservazione, del recupero e della valorizzazione dei beni naturali e ambientali del territorio della Lombardia;
- l'art. 1 comma 1 punto b), che prevede che i parchi regionali sono organizzati con preminente riguardo alle esigenze di protezione della natura e dell'ambiente e di uso culturale e ricreativo, nonché con riguardo allo sviluppo delle attività agricole, silvicole e pastorali e delle altre attività tradizionali atte a favorire la crescita economica, sociale e culturale delle comunità residenti;
- l'art. 3 comma 1 che prevede al fine di favorire l'attuazione degli interventi di protezione ambientale e naturale e di incentivare le iniziative dei comuni compresi nel territorio delle riserve e dei parchi di interesse regionale, agli interventi da effettuare in tali aree, fatte salve le eventuali priorità stabilite dalla legislazione statale di settore, è riconosciuta la priorità nella concessione dei contributi regionali previsti dalla legislazione vigente nei settori dell'agricoltura, della forestazione, della difesa dei boschi dagli incendi, della difesa idrogeologica del suolo, dell'inquinamento dell'aria e dell'acqua, della tutela dell'equilibrio e del ripopolamento faunistico, del recupero dei centri storici e dei nuclei urbani di antica formazione, dell'edilizia rurale, del turismo, delle opere igieniche, ivi compresi la disciplina degli scarichi, la regolamentazione delle discariche e il risanamento delle acque;

Dato atto che la Regione Lombardia assegna risorse finanziarie agli enti gestori dei parchi esclusivamente per il raggiungimento dei fini di conservazione, valorizzazione e fruizione del patrimonio naturale come individuati dalla citata legge regionale 30 novembre 1983 n. 86;

Richiamate le note inviate dall'Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile ai Presidenti dei parchi regionali il 5 agosto 2014, prot. T1.2014.0036377, e il 7 agosto 2015, prot. T1.2015.0040936, nelle quali si sottolineava come le strutture e gli immobili dei parchi debbano essere utilizzati esclusivamente per la fruizione dei parchi stessi e come il rispetto di tale principio da parte degli Enti gestori dei parchi debba essere suscettibile di attenta valutazione da parte della Giunta regionale nell'erogazione di risorse finanziarie;

Vista l'informativa resa dall'Assessore all'Ambiente, Energia e Sviluppo Sostenibile alla Giunta Regionale nella seduta del 4 settembre 2015, avente ad oggetto «Ricovero dei richiedenti asilo presso le strutture dei parchi regionali lombardi»;

Rilevato che nell'erogazione dei finanziamenti regionali ai parchi, si debba tener conto, quale fattore penalizzante, degli «utilizzi impropri» del patrimonio affidato alla gestione dei parchi stessi, tra cui deve essere ricompreso anche l'utilizzo di infrastrutture dei parchi per il ricovero di richiedenti asilo;

Vista la d.g.r. n. X/3463 del 24 aprile 2015 «Approvazione del programma ambientale di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale nei parchi regionali - Triennio 2015/2017», di approvazione del Programma ambientale finalizzato all'erogazione di risorse finanziarie a favore degli enti gestori dei parchi regionali;

Dato atto che non si è ancora proceduto all'attuazione del suddetto programma di interventi e che pertanto non sono stati concessi contributi a favore dei parchi regionali;

Ritenuto, in osservanza del criterio da ultimo individuato, di non poter ammettere ai contributi regionali previsti dalla d.g.r. n. X/3463 del 24 aprile 2015 i parchi che a partire dal 2014 abbiano sottratto i beni gestiti ad un utilizzo confacente alle finalità individuate dalla L.r. 86/83 e dallo Statuto del parco, facendo

diventare prassi consolidata usi quali la messa a disposizione dei beni del parco per rispondere alla crescente pressione migratoria;

Ritenuto, pertanto, di modificare l'Allegato 1 alla d.g.r. n. X/3463 del 24 aprile 2015 con l'inserimento nel paragrafo «Ammissibilità», della seguente frase:

- «Non sono ammissibili a finanziamento i progetti presentati da enti che a partire dal 2014 abbiano sottratto anche soltanto temporaneamente o parzialmente i beni affidati in gestione ad un utilizzo confacente alle finalità individuate dalla L.r. 86/83 e dallo Statuto del parco, consentendo usi impropri»;

Ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge;

### DELIBERA

1. di approvare l'allegato 1 «Criteri di assegnazione» del presente provvedimento, che modifica l'Allegato 1 alla d.g.r. n. X/3463 del 24 aprile 2015 «Approvazione del programma ambientale di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale nei parchi regionali - Triennio 2015/2017», parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di sostituire l'allegato 1 della d.g.r. n. X/3463 del 24 aprile 2015 «Approvazione del programma ambientale di manutenzione straordinaria, recupero e riqualificazione del patrimonio naturale ed infrastrutturale nei parchi regionali - Triennio 2015/2017», con l'allegato 1 «Criteri di assegnazione» del presente provvedimento;

3. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

4. di disporre la pubblicazione del presente atto ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013.

Il segretario: Fabrizio De Vecchi

— • —

**PROGRAMMA AMBIENTALE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DEL PATRIMONIO NATURALE ED INFRASTRUTTURALE NEI PARCHI REGIONALI. TRIENNIO 2015/2017**

**Criteria di assegnazione**

<b>Obiettivi</b>	Contribuire alla tutela dell'ambiente, alla salvaguardia delle risorse naturali disponibili, al mantenimento in efficienza di strutture ed infrastrutture presenti nei parchi regionali ed al recupero di aree degradate
<b>Localizzazione degli interventi</b>	Le aree ricadenti nei confini dei parchi regionali e naturali, istituiti ai sensi della l.r. 86/83. Non saranno ammissibili interventi anche solo parzialmente fuori dai confini dei parchi regionali ad eccezione delle sedi o centri parco posti nei territori di enti che fanno parte dell'ente gestore e il cui uso è regolato da atti convenzionali o di concessione. Sono inoltre ammessi interventi esterni al perimetro dei parchi regionali esclusivamente per opere finalizzate alla connessione con altre aree protette o PLIS e con il coinvolgimento degli enti locali interessati.
<b>Scelta delle aree</b>	Gli interventi possono essere realizzati in aree pubbliche o private. Le aree pubbliche possono essere di proprietà del: parco, comune, provincia, demanio dello stato e regionale. L'utilizzo delle aree private può avvenire, ad esempio, per convenzione, concessione, comodato, con vincolo per il mantenimento di destinazione o d'uso, per almeno 15 anni. Non sono ammissibili acquisizioni di nuove aree o immobili se non indispensabili alla realizzazione delle opere.
<b>Chi può presentare domanda</b>	Gli enti gestori dei parchi regionali, ad eccezione del Bosco delle Querce a favore del quale Regione Lombardia eroga le risorse per gli interventi di manutenzione straordinaria con apposita.
<b>Interventi ammissibili</b>	Sono ammissibili interventi di: 1. Manutenzione straordinaria e riqualificazione del patrimonio naturale, inteso come gli ecosistemi naturali e seminaturali che caratterizzano i diversi ambiti territoriali dell'area protetta; 2. Manutenzione straordinaria e ristrutturazione delle sedi o centri parco, comprendendo anche gli impianti e le attrezzature di pertinenza; 3. Manutenzione straordinaria e rafforzamento delle infrastrutture puntuali o lineari esistenti (sentieri, piste ciclabili, aree di sosta etc); 4. Conservazione e recupero del paesaggio naturale e rurale mediante interventi su elementi caratteristici esistenti come muretti a secco, terrazzamenti, etc. 5. Recupero delle aree compromesse a seguito dell'azione prevalente di fattori naturali o antropici o alla presenza di specie invasive;
<b>Risorse finanziarie</b>	Per l'attuazione del presente programma di investimenti sono disponibili risorse regionali pari ad € <b>2.867.000,00</b> da imputare come indicato di seguito: - Bilancio 2015: € <b>1.104.000,00</b> ; - Bilancio 2016 - € <b>881.500,00</b> ; - Bilancio 2017 - € <b>881.500,00</b>
<b>Categorie finanziabili</b>	I parchi regionali, in relazione alla loro estensione, vengono distinti in tre Categorie. All'interno di ciascuna categoria ogni parco può accedere alla richiesta di finanziamento nei limiti dell'importo stabilito. <b>Categoria 1 - Importo massimo € 193.000 per parco</b> (totale categoria € 1.158.000,00) <b>N. 6 Parchi: Valle del Ticino, Orobie BG, Adamello, Parco Agricolo Sud Milano, Orobie VLT, Alto Garda bresciano</b> <b>Categoria 2 - Importo massimo € 138.000 per parco</b> (totale Categoria € 552.000,00) <b>N. 4 Parchi: Adda Sud, Mincio, Oglio Sud e Nord</b> <b>Categoria 3 - Importo massimo € 89.000 per parco</b> (totale Categoria € 1.157.000,00) <b>N. 13 Parchi: Valle del Lambro, Serio, Adda Nord, Campo dei Fiori, Grigna, Pineta, Colli BG, Groane, Montevecchia, Monte Netto, Spina Verde, Monte Barro, Nord Milano</b>
<b>Percentuale finanziabile</b>	Il contributo in capitale a fondo perduto, ai sensi dell'art. 28-sexies della l.r. 34/78, verrà disposto nella misura massima del 100% per gli interventi di rinaturalizzazione o comunque volti al miglioramento e alla conservazione della biodiversità e per gli interventi selvicolturali o di sistemazione idraulico-forestale e nella misura massima del 90% per tutti gli altri interventi ammissibili.
<b>Importo dei progetti</b>	<b>Ogni ente può presentare non più di due progetti</b> per un importo del contributo richiesto che complessivamente non può superare il limite della categoria di appartenenza. <b>L'importo progettuale minimo è di € 20.000</b>
<b>Spese ammissibili</b>	L'importo progettuale potrà prevedere una spesa per progettazione, sicurezza, appalto, imprevisti, studi, indagini e ricerche, consulenza ecc., non superiore al 20%, compresa iva, dell'importo delle spese di investimento comprensive di iva. Non saranno finanziati interventi consistenti in sole attività di studio e ricerca o riconducibili ad attività di gestione o manutenzione ordinaria. Non sono ammesse spese relative ad acquisizioni di nuove aree o immobili se non indispensabili alla realizzazione delle opere. Tali spese non potranno comunque superare il 20% delle spese di investimento. Saranno ammissibili spese sostenute a partire dal 1/1/2015

Serie Ordinaria n. 42 - Lunedì 12 ottobre 2015

<b>Come presentare la domanda</b>	<p>Le domande dovranno essere presentate secondo le modalità stabilite dal dirigente della U.O. Parchi, tutela della biodiversità e paesaggio con apposito decreto. Alla domanda dovranno essere allegati i progetti costituiti da:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <b>Relazione Tecnica e illustrativa</b> con i contenuti di cui agli artt. 18 e 19 del D.P.R. 207/2010. La Relazione dovrà contenere <b>un'apposita sezione in cui si esplicitino le procedure di affidamento che si intendono adottare.</b></li> <li>✓ <b>Quadro Economico</b> che fornisca gli elementi essenziali per comprendere le voci di spesa, con particolare attenzione al 20% delle spese diverse da quelle d'investimento e specifichi la provenienza dell'eventuale importo di cofinanziamento;</li> <li>✓ <b>Cronoprogramma</b> dettagliato (espresso in mesi e settimane) che definisca i tempi di <b>avvio</b>, avanzamento e <b>ultimazione</b> delle opere a partire dalla data di assegnazione del contributo e che sia coerente con i tempi di inizio e fine lavori specificati di seguito</li> <li>✓ <b>Elaborati grafici.</b> Gli elaborati non potranno essere più di due.</li> </ul> <p><b><u>Non saranno ammessi a valutazione i progetti non firmati dal progettista o dal Direttore del parco regionale, secondo le modalità specificate nel decreto attuativo del Dirigente competente.</u></b></p>
<b>Ammissibilità</b>	<p>La valutazione di ammissibilità dei progetti presentati verrà espressa considerando la coerenza degli stessi ai contenuti della presente deliberazione e del decreto attuativo del dirigente competente.</p> <p>La mancanza anche solo di uno degli elementi elencati di seguito comporta la non ammissibilità del progetto al finanziamento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o Presentazione nel termine stabilito;</li> <li>o Titolarità alla presentazione della richiesta di contributo;</li> <li>o Inserimento nell'applicativo regionale della Relazione Tecnica e illustrativa, del Quadro Economico, del Cronoprogramma e degli Elaborati grafici (non oltre due elaborati), con tutti gli elementi di dettaglio specificati al punto "Come presentare la domanda"</li> <li>o Realizzazione degli interventi nel perimetro dei parchi regionali ad eccezione dei casi previsti al paragrafo "localizzazione degli interventi"</li> </ul> <p>Non sono ammissibili a finanziamento i progetti presentati da enti che a partire dal 2014 abbiano sottratto anche soltanto temporaneamente o parzialmente i beni affidati in gestione ad un utilizzo confacente alle finalità individuate dalla L.r. 86/83 e dallo Statuto del parco, consentendo usi impropri.</p>
<b>Progetto definitivo</b>	<p>Gli enti ammessi a finanziamento dovranno presentare, <b>inderogabilmente entro i termini stabiliti con decreto del dirigente competente</b>, il progetto definitivo predisposto secondo quanto stabilito dal comma 4 dell'art. 93 del D.Lgs. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 - Sezione III - Artt. 24 - 32.</p> <p>Il decreto di attuazione del presente programma ambientale disporrà i tempi per la presentazione dei progetti definitivi da parte degli enti parco e per la loro approvazione da parte di R.L., oltre a fornire degli indirizzi per la redazione dei progetti stessi.</p>
<b>Inizio e termine dei lavori</b>	<p>Inizio lavori entro il <b>31/07/2016</b> da attestare con il Certificato di inizio lavori.</p> <p>Termine dei lavori entro il <b>31/05/2017</b> da attestare con il Certificato di fine lavori. Per i parchi montani il termine ultimo è il <b>31/07/2017</b>. E' possibile chiedere una proroga ai termini di inizio e ultimazione degli interventi, secondo quanto disposto dal c. 3 dell'art. 27 della l.r. 34/78.</p>
<b>Varianti e ribassi d'asta</b>	<p><b>1. Varianti in corso d'opera:</b></p> <p>Il ricorso a varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 comma 1 del D.Lgs 163/2006, nei limiti dell'importo originario del contratto, deve contenere: una dettagliata relazione del responsabile del procedimento nella quale descrive la situazione di fatto, accerta la sua non imputabilità alla stazione appaltante, motiva circa la sua non prevedibilità al momento della redazione del progetto o della consegna dei lavori e precisa le ragioni per cui si renda necessaria la variazione (art. 161, c. 7 e 8 del Regolamento).</p> <p>La richiesta di variante, corredata da una Relazione Tecnica, un nuovo Quadro Economico, Crono programma e dagli opportuni elaborati grafici, dovrà essere inoltrata alla DG Ambiente - U.O. Parchi, tutela della Biodiversità e Paesaggio, che provvederà alle opportune verifiche e alla necessaria autorizzazione.</p> <p>Tali varianti potranno prevedere anche l'utilizzo delle risorse derivanti dal ribasso d'asta.</p> <p>Il ricorso a varianti in corso d'opera nei casi previsti dall'art. 132 comma 3 del D.Lgs 163/2006, non è soggetto ad autorizzazione regionale. In tale caso, è anche possibile utilizzare l'eventuale ribasso d'asta senza autorizzazione regionale.</p> <p>Andrà comunque trasmessa una comunicazione all'U.O. Parchi tutela della Biodiversità e Paesaggio, con l'indicazione delle opere e dei costi in variante, prima dell'inizio dei lavori delle opere in variante.</p> <p><b>2. Utilizzo ribasso d'asta per miglioramenti dell'intervento:</b></p> <p>E' possibile utilizzare le risorse derivanti dal ribasso d'asta per miglioramenti dell'intervento per cui è stato erogato il contributo. In questo caso l'utilizzo di tali risorse è possibile qualora il nuovo progetto risponda ai seguenti requisiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• deve essere coerente con le finalità dell'intervento per cui è stato erogato il contributo;</li> <li>• deve prevedere interventi migliorativi del progetto finanziato;</li> <li>• deve essere utilizzato esclusivamente a chiusura contabile dei lavori di cui al progetto originario (Certificato di fine lavori e Contabilità finale);</li> <li>• i nuovi lavori previsti dovranno rispettare il termine di ultimazione indicato nell'atto di accettazione del finanziamento e la realizzazione del nuovo progetto non può essere motivo di autorizzazione alla proroga dei termini di ultimazione degli stessi;</li> <li>• le tipologie di interventi finanziabili sono quelle descritte tra gli "interventi ammissibili".</li> </ul> <p>La richiesta di utilizzo del ribasso d'asta, corredata da una Relazione Tecnica, un nuovo Quadro Economico un Crono programma e dagli opportuni elaborati grafici, dovrà contenere anche le modalità di affidamento dei lavori del nuovo lotto di intervento ed essere inoltrata alla D.G. Ambiente, Energia e sviluppo sostenibile - U.O. Parchi, tutela della Biodiversità e Paesaggio, che provvederà alle opportune verifiche e alla necessaria autorizzazione prima dell'avvio dei lavori.</p>

<b>Pagamenti</b>	<p>Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle istanze verrà erogato il 10% del contributo regionale per i progetti dichiarati ammissibili a finanziamento.</p> <p>Entro 45 giorni dalla presentazione del progetto definitivo da parte degli enti ammessi a finanziamento, verrà erogato proporzionalmente al contributo ottenuto da ciascun parco, l'importo rimasto disponibile nell'annualità 2015, complessivamente pari ad € 993.600,00.</p> <p>Entro 60 giorni dalla presentazione del Certificato di inizio lavori verrà erogata, proporzionalmente al contributo ottenuto da ciascun parco, la quota dell'annualità 2016 pari complessivamente ad € 881.500,00.</p> <p>Entro 60 giorni dalla presentazione del Certificato di Regolare Esecuzione e della rendicontazione finale delle spese, l'U.O. competente provvederà alla liquidazione, a saldo, della quota restante del contributo regionale nell'annualità 2017 pari ad € 881.500,00, proporzionalmente al contributo ottenuto da ciascun parco.</p> <p>Le liquidazioni, in acconto e saldo, potranno avvenire anche per singolo progetto presentato.</p> <p><u>Anche nel caso in cui gli enti beneficiari dovessero anticipare le fasi di presentazione del progetto definitivo, di inizio lavori o di fine lavori, l'erogazione delle risorse per ciascun progetto avverrà nelle annualità 2015-2016-2017 secondo le disponibilità di risorse e le modalità indicate nel presente paragrafo.</u></p>
<b>Decreto attuativo</b>	<p>Il Dirigente dell'Unità Organizzativa Parchi, tutela della Biodiversità e Paesaggio, in attuazione ai criteri contenuti nella presente scheda, con apposito decreto, definirà le modalità di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>o presentazione e di valutazione di ammissibilità delle domande di contributo;</li> <li>o presentazione e valutazione dei progetti definitivi;</li> <li>o monitoraggio, al fine di prevenire eventuali criticità nel corso della realizzazione dell'intervento;</li> <li>o rendicontazione delle spese sostenute;</li> <li>o controllo degli interventi realizzati;</li> <li>o finanziamento di nuovi progetti con eventuali risorse residuali;</li> <li>o presentazione delle istanze di proroga;</li> </ul>
<b>Decadenza dal beneficio finanziario e restituzione delle somme erogate</b>	<p>La decadenza dal beneficio finanziario del contributo può avvenire qualora venga accertata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'impossibilità a svolgere e/o completare il progetto approvato;</li> <li>• irregolarità attuative;</li> <li>• mancanza di requisiti e di presupposti sulla base dei quali il contributo è stato concesso;</li> <li>• presentazione del progetto definitivo non coerente con il presente programma di investimenti e/o sostanzialmente diverso dal progetto dichiarato ammissibile;</li> <li>• mancato rispetto delle date di avvio e fine lavori.</li> </ul> <p>Si procederà con la decadenza dal beneficio finanziario anche a seguito di formale atto di rinuncia da parte dell'Ente beneficiario, trasmessa a Regione Lombardia.</p> <p>Nel caso in cui il progetto non venga ultimato, ma la parte realizzata risulti funzionale agli obiettivi dichiarati nella domanda, la Regione potrà erogare un contributo proporzionale alla parte di progetto realizzata. <b>Non verrà riconosciuta alcuna spesa per indagini/ricerche/progettazione nel caso in cui l'intervento non venga realizzato.</b></p> <p><u>Il decreto di decadenza dispone l'eventuale recupero delle somme già erogate (comprensive dei primi due acconti), indicandone le modalità di restituzione. Il recupero delle risorse da parte di Regione Lombardia potrà avvenire anche mediante compensazione con altri contributi che Regione Lombardia erogherà a favore dell'ente parco debitore. L'ammontare della somma da restituire viene calcolato maggiorato degli interessi di legge maturati.</u></p> <p>Dell'avvio del procedimento di decadenza, la U.O. competente ne darà comunicazione al beneficiario che avrà dieci giorni per presentare le proprie osservazioni. Valutate le eventuali osservazioni e sussistendo le motivazioni per la decadenza, l'U.O. procederà con decreto.</p> <p><b>La restituzione dell'importo liquidato, comprensivo delle somme erogate per i primi due acconti, avverrà anche nel caso in cui Regione Lombardia abbia approvato il progetto definitivo..</b></p>
<b>Ulteriori risorse</b>	<p>Eventuali risorse residuali potranno finanziare nuovi progetti redatti secondo i criteri contenuti nella presente deliberazione. La priorità di finanziamento terrà conto della data di ultimazione dei progetti già finanziati. L'importo finanziabile dei nuovi progetti non potrà essere superiore al 50% dell'importo finanziabile per ciascuna categoria.</p>